



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Istruzione
Incarico speciale per l'attività di controllo sulla formazione professionale
Via Gilli, 3 - 38100 Trento
Tel. 0461 497273 - Fax 0461 497216
email: serv.istruzione@pec.provincia.tn.it

Ai Dirigenti delle
Istituzioni
formative provinciali e paritarie
LORO SEDI

e.p.c.

All'Avvocatura provinciale
SEDE

ALBO PROVINCIALE

Trento, **3 APR. 2014**

Prot. n. S167/2014/~~185611~~ /26.4.3/FRC

Oggetto: Approfondimenti ed indicazioni in materia di responsabilità penale degli studenti e obbligo di denuncia.

Egregi Dirigenti,

Con nota di data 6.02.2014 prot. n. 66191-14/S167ISACFP-26.4.3/FRC lo scrivente Servizio avviava un "monitoraggio" in merito alla responsabilità disciplinare degli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con specifica richiesta di dati ed informazioni, cui i dirigenti in indirizzo hanno manifestato apprezzata collaborazione.

L'intento della richiesta dello scrivente Servizio, oltre a fornirVi il necessario supporto giuridico nella gestione del procedimento disciplinare, era finalizzato anche ad appurare l'entità di condotte riprovevoli sia sotto il profilo disciplinare che di quello penale.

Dai dati acquisiti é emerso un fenomeno "fisiologicamente contenuto" di condotte "scorrette" tenute dagli studenti e delle sanzioni disciplinari irrogate; presso alcune Istituzioni si sono tuttavia verificati episodi aventi rilevanza penale (ad esempio: furto, ingiuria, minaccia, violenza, danneggiamento) che hanno comportato, in alcuni casi, la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria da parte dell'Istituzione medesima.

A tal riguardo è stato richiesto allo scrivente Servizio di fornire chiarimenti in merito ai reati più "comuni" che accadono in ambito scolastico cui gli studenti si trovano coinvolti, nonché agli obblighi e modalità procedurali per la relativa denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Da tale richiesta scaturisce l'occasione per diffondere la presente nota, anche in attuazione di una precisa sollecitazione che in passato era stata diramata all'ex Sovrintendenza Scolastica della Provincia autonoma di Trento dalle Procure del Territorio provinciale, il cui documento viene qui allegato per opportuna conoscenza (**Allegato n. 1**).

Il citato documento seppur risalente al 23.09.2004 conserva la sua preziosa utilità ed efficacia giuridica che viene offerta agli operatori di codeste Istituzioni per fronteggiare tutte quelle situazioni in cui si verifichi *"in ambito scolastico, una vicenda astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio"*. Tale documento nello specifico è dettato con particolare riguardo per quelle fattispecie in cui i minori siano soggetti passivi (vittima) del reato per maltrattamenti o abuso.

Gli studenti minori infatti, al pare degli adulti, possono essere sia soggetti passivi di reato (vittima) che attivi, ovvero autori di reato; l'obbligo di denuncia, come di seguito specificato, grava per entrambe le fattispecie.

Con riferimento ai reati ascrivibili direttamente alle condotte tenute dagli studenti, è frequente come molte fattispecie di tali condotte poste in essere in ambito scolastico e produttive di danno vengano ricondotte a quel fenomeno noto con il termine di **"bullismo"**. Tali fattispecie il più delle volte non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo giuridico, in quanto si estrinsecano in atti di inciviltà e indisciplina non perseguibili direttamente dall'Autorità Giudiziaria. Altre condotte invece per la gravità, il grado di pericolo e di danno prodotto dallo studente al bene protetto giuridicamente, si qualificano come vere e proprie figure di reato.

Non è rinvenibile all'interno del nostro ordinamento giuridico una fattispecie normativa tipica per il **"bullismo"**, anche se le condotte poste in essere dagli studenti e qualificate come atti di bullismo, *"concentrano intorno a sé varie fattispecie di reato previste dal codice penale"*.

Infatti il bullismo, pur non essendo una autonoma fattispecie di reato, in quanto non prevista espressamente dal codice penale, *"costituisce la somma e la ripetizione di condotte previste dall'ordinamento, come veri e propri reati penali, poste in essere da "un comportamento spavaldo, arrogante, aggressivo, violento"*. Come affermato recentemente anche dalla giurisprudenza, *"esso si esplica attraverso comportamenti costanti e ripetitivi, di arroganza e prepotenza, prevaricazione, squalificazione, dilleggio, emarginazione, esclusione ai danni di una o più persone, agiti da un solo soggetto, (ma in genere con la complicità e la connivenza di altri) o da un gruppo"*.

Innumerevoli sono dunque i reati che possono discendere da atti di bullismo e posti in essere dagli studenti in ambito scolastico, senza che gli stessi siano pienamente consapevoli, sul piano psicologico, del disvalore della loro condotta e delle relative conseguenze ad essa correlata.

Non sempre risulta agevole per gli stessi operatori scolastici (docenti, dirigenti/direttori, collaboratori scolastici) distinguere le fattispecie di reato dagli atti di bullismo.

Gli atti di bullismo richiedono il più delle volte soltanto interventi di sostegno al disagio e di rieducazione personalizzati e quindi un potenziamento del ruolo educativo dell'Istituzione formativa. Taluni di tali atti si manifestano con violenze estemporanee o schermaglie tra i discenti prodotte da varie cause, riconducibili nella maggioranza dei casi alla normale "crescita" dello

studente, indagate dalla letteratura di riferimento. Per contrastare tali fenomeni l'Istituzione formativa è chiamata ad attivare le strategie di intervento adeguate al contesto specifico.

Contrariamente tutte quelle condotte commesse in violazione di specifiche norme penali poste a salvaguardia di quei beni giuridici protetti dall'ordinamento, determinano **l'obbligo di denuncia** a carico del personale della scuola. Si tratta di condotte particolarmente gravi, reiterate nel tempo e che si caratterizzano per l'intenzionalità dell'aggressione al bene protetto (ad esempio violenza verso i coetanei con vari mezzi, compiere abusi o molestie sessuali, furti o danneggiamenti ai beni della scuola).

In aggiunta occorre rilevare che gli atti di bullismo dai quali derivino l'offesa di beni giuridicamente tutelati ed eventi dannosi, pone il problema di non poco conto delle responsabilità del personale dell'Amministrazione scolastica preposto alla vigilanza degli studenti.

Come è noto il tema della responsabilità degli insegnanti è correlato al dovere di sorveglianza e vigilanza degli studenti e si fonda su specifiche disposizioni normative e contrattuali a cui si fa espresso rinvio (Cfr. artt. 2047 e 2048 del codice civile, art. 61 della legge 11.07.1980 n. 312). Tale tema è caratterizzato da una ampia casistica e varietà giurisprudenziale, proprio a causa dell'eterogeneità delle condotte poste in essere dagli studenti durante le attività scolastiche e che abbiano rilevanza sotto il profilo risarcitorio. Ma sul tema della sorveglianza degli studenti, riconosciutane l'ampiezza e la "spinosità", lo scrivente Servizio si riserva di diramare ulteriori indicazioni, anche a seguito di richieste di pareri e chiarimenti che verranno eventualmente inoltrate dalle SS.LL.

Ciò che qui preme richiamare alla Vostra attenzione sono i profili di responsabilità scaturenti dalla commissione di reati laddove è ormai pacifico, sia in dottrina che in giurisprudenza, come *"l'atto di bullismo a scuola non è rilevante solo per il suo autore e la sua vittima, ma si traduce in forme di responsabilità, scaturenti dall'omissione dell'obbligo di vigilanza, anche per i docenti, per gli ausiliari e, a diverso titolo (omissione degli obblighi organizzativi), per i dirigenti scolastici e, in particolare, come responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi ,cioè verso gli alunni e le loro famiglie"*. (Cfr. **"la responsabilità giuridica degli operatori scolastici Prof. Claudio De Luca" Allegato n. 2**).

Tale responsabilità è conseguente alla mancata attivazione di tutte quelle misure preventive atte ad impedire che gli atti di bullismo - fisiologici al contesto scolastico - non degenerino in atti di violenza determinando così lesioni per gli studenti che sono sottoposti alla vigilanza della scuola. In tal senso la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere la responsabilità della "scuola" per *"culpa in vigilando"* per il fatto illecito commesso dagli studenti, che non dimostri di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare e prevenire episodi di violenza sulle persone e cose. A tal proposito si segnala la **sentenza della Corte di cassazione sezione II n. 2657 del 2003** che ha specificato come *"...non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere situazioni pericolose"*.

Gli atti di bullismo pertanto - oltre alle fattispecie sopracitate - possono integrare gli estremi di altre figure di reato, quali ad esempio gli atti persecutori, vessatori e discriminatori a sfondo razziale o contro gli studenti appartenenti alle fasce più deboli, gli atti vandalici, la realizzazione e la diffusione di materiale pornografico, la detenzione a fine di spaccio o la cessione a qualunque titolo di stupefacenti. A tal proposito - solo per continuare con la descrizione delle fattispecie - l'uso della violenza fisica (schiaffi, pestaggi ecc.) integrerà gli estremi del reato di percosse/lesioni; la sottrazione di oggetti appartenenti alla scuola o a soggetti terzi potranno essere

perseguite a titolo di furto; gli atti vandalici possono costituire danneggiamento; l'uso indebito del telefonino può rappresentare molestia o interferenze illecite nella vita privata; infine l'uso indebito di facebook e dei social network può costituire diffamazione. Il riferimento per tale ultima fattispecie è in particolare a molti episodi posti in essere da studenti a danno di compagni, di docenti o del personale della scuola, tramite pubblicazioni di foto o messaggi denigratori, di cui si è occupata la competente Autorità Giudiziaria.

Si forniscono pertanto i chiarimenti ritenuti utili con particolare riferimento al delicato ruolo del personale delle Istituzioni formative in indirizzo (docente, dirigente/direttore dell'Istituzione, collaboratori) circa le fattispecie più comuni dei reati consumati nell'ambito scolastico ed al correlato obbligo di denuncia, come qui di seguito specificato:

A) Figure di reato

- 1) **Delitti contro la persona: libro II, Titolo XII del codice penale.**
 - a) Percosse (art. 582 codice penale);
 - b) Lesioni (art. 582 codice penale) nell'ipotesi in cui l'aggressione al bene alla vita ed all'incolumità personale determinino conseguenze più tragiche, come la morte per la fattispecie dell'omicidio (art. 575, 589 codice penale);
 - c) Violenza privata (art. 610 codice penale);
 - d) Minaccia (art. 612 e segg. codice penale);
 - e) Atti persecutori (stalking art. 612-bis codice penale);

- 2) **Delitti contro l'onore: Libro II, Capo II del codice penale.**
 - a) Inguria (art. 594 codice penale);
 - b) Diffamazione (art. 595 del codice penale);

- 3) **Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, Libro II del codice penale Legge n 66 del 14 02 1966.**
 - a) Violenza carnale (art. 519 codice penale);
 - b) Atti di libidine violenta (art. 521 codice penale);
 - c) Atti osceni (art. 527 del codice penale);
 - d) Art. 609 bis) codice penale: violenza sessuale;

- 4) **Delitti contro il patrimonio, Libro II, Titolo XIII del Codice penale.**
 - a) Furto (art. 624 del codice penale);
 - b) Estorsione (art. 629 del codice penale);
 - c) Danneggiamento alle cose (art. 635 del codice penale);
 - d) Deturpamento ed imbrattamento di cose altrui (art. 639 del codice penale);
 - e) Appropriazione indebita (art. 646 del codice penale);
 - f) Invasione di terreni ed edifici (art. 633 codice penale);

- 5) **Contravvenzioni, Libro III, Titolo I del Codice penale.**
 - a) Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis, codice penale);
 - b) Molestia e disturbo alle persone (art. 660 codice penale).

In particolare l'invasione di terreni ed edifici è reato che può essere contestato agli studenti in caso delle cosiddette "occupazioni per protesta" o di tutte quelle condotte molto frequenti, poste in essere dagli studenti che eccedano il diritto di critica o di associazione degli stessi, ed è correlato al reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 del codice penale).

Ciò accade frequentemente ed in particolare quando dall'occupazione derivi l'interruzione del servizio scolastico. Le occupazioni degli edifici sono una forma usuale di protesta degli studenti, di cui si è occupata anche la giurisprudenza, precisando i limiti e le circostanze in cui le condotte arbitrarie degli studenti qualificano il reato. (Si segnala per opportuna conoscenza la **sentenza della Corte di Cassazione di data 17.05.1988 e 30.03.2000 sez. II**). Si è posto il problema del comportamento che devono tenere i docenti nel caso di occupazione arbitraria ed invasiva di spazi o invasione dell'edificio scolastico e conseguente disturbo del regolare svolgimento delle lezioni. A tal proposito si segnala la **sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI, 17.10.2006 n. 6185** la quale ha precisato che *"...situazioni di cosiddetta occupazione di un Istituto scolastico per lo stato di agitazione degli studenti non esplicano un effetto esonerativo o di attenuazione degli obblighi di presenza, intervento e controllo del corpo del personale docente ed amministrativo della scuola, che tanto più devono garantire la loro presenza per evitare degenerazioni delle iniziative assunte dagli studenti all'interno dell'edificio scolastico"*.

B) Obbligo denuncia dei reati

Accade dunque che nell'esercizio delle proprie funzioni il personale dell'Istituzione formativa (dirigente/direttore, docenti collaboratori scolastici) possa venire a conoscenza di fatti che costituiscono **"notizia di reato"**.

A tal proposito si evidenzia che anche i dirigenti/direttori di tutte le Istituzioni formative in indirizzo rivestono il ruolo di pubblico ufficiale (art. 357 del codice penale). Agli insegnanti delle scuole paritarie viene altresì riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale (Cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 6587/1991 e n. 3304/1999). Più controversa è invece la qualificazione giuridica del "collaboratore scolastico". A tale figura, come ha precisato anche la giurisprudenza (Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 17914 del 2003), viene riconosciuta la qualificazione di incaricato di un pubblico servizio, *"laddove in ragione della spettanza ad esso di funzioni di vigilanza sugli alunni, oltre che di quelle meramente materiali di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaborare alla pubblica funzione spettante alla scuola"*.

Il nostro ordinamento pone in capo a coloro che rivestono la qualità di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (art. 362 e 358 del codice penale) l'obbligo, a fronte di reati perseguibili d'ufficio, di denunciare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che, come il Comando dei Carabinieri o la Questura, ha l'obbligo di riferire a quella.

Accade spesso che la qualità di pubblico ufficiale del docente venga posta in discussione.

Nel merito si è espressa la **Cassazione penale con sentenza sez. III 11.02.1992**, che ha precisato come *"la qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi."*

La Corte di Cassazione (Cfr. **sentenza Corte di Cassazione Sezione V, penale del 14.02.2001 n. 6138, di cui all'Allegato n. 3**) nell'ambito di un procedimento penale che ha visto come protagonista un Istituto pareggiato ha precisato che *"...l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica può assumere, in base alla legge, la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa; di conseguenza, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti hanno, al pari di coloro che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale"*.

I reati sono perseguibili d'ufficio quando la legge penale non prevede quale condizione necessaria richiesta dall'ordinamento giuridico per l'avvio dell'azione penale l'obbligo della querela da parte delle persona offesa dal reato, quali ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, ecc. I reati **procedibili d'ufficio** sono dunque quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, lo Stato considera perseguibili anche a prescindere dalla volontà delle persone offese.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso in cui il minore ne sia vittima che autore. L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "**omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale**".

La denuncia deve essere indirizzata alla Procura della Repubblica competente: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne; alla Procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore. Essa può essere presentata, più semplicemente, anche ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.).

La denuncia deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui l'autore di reato sia minore di anni 14, pur in presenza dell'esclusione dell'imputabilità per la minore età (c.f.r. art. 97 del codice penale). Infatti ogni valutazione in merito all'imputabilità, nel caso di minori autori di reati, è rimessa all'apprezzamento del **Tribunale dei Minorenni**.

A tal proposito si evidenzia che codeste Istituzioni sono legittimate sulla base di quanto previsto dall'art 25 del R.D. 20.07.1934 n. 1404 e s.m.i. ("*Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i Minorenni*") ed in ipotesi di "*manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere del minore degli anni 18*", a riferire il fatto al Tribunale per i minorenni, il quale adotterà le misure previste dalla legge.

Le modalità della denuncia sono molteplici ed una volta acquisita la notizia di reato commesso sia dallo studente o, nel caso questi sia il soggetto passivo del reato (vittima), il dirigente/direttore dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria, deve senza indugio denunciare all'Autorità Giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica. La denuncia deve essere effettuata in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti. Nella denuncia andranno esposti i fatti in maniera chiara e completa senza alcuna valutazione sull'attendibilità del fatto. Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia evidentemente la stessa deve essere effettuata senza ritardo per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente Autorità Giudiziaria.

Compete pertanto al dirigente/direttore dell'Istituzione formativa provinciale e paritaria l'obbligo della denuncia in virtù del ruolo da questi ricoperto ovvero di rappresentanza dell'Istituzione; si ritiene che i docenti, pur titolari di un autonomo obbligo di denuncia, essendo dei pubblici ufficiali, assolvano a tale obbligo riferendo al dirigente/direttore la notizia di reato appresa nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Le norme di riferimento circa l'obbligo e le modalità di formalizzazione della denuncia sono contenute nel codice di procedura penale (artt. 331 e 332) a cui si fa espresso rinvio.

Per ogni ampia conoscenza circa le modalità di presentazione della denuncia e le varie fattispecie che riguardano la responsabilità penale dei minori in ambito scolastico, si trasmette unitamente alla presente (**Allegato n. 4**) il documento "**Responsabilità penale dei minori: il ruolo del dirigente scolastico**" diffuso dal MIUR a cura di Antonio Caragliu e Laura Paolucci.

Preme qui ricordare come numerose Procure della Repubblica del territorio nazionale abbiano in più occasioni invitato il suddetto MIUR a richiamare dirigenti ed i docenti delle Istituzioni scolastiche "ad una più puntuale ottemperanza ai doveri di denuncia", a fronte di condotte particolarmente gravi che costituiscono veri e propri reati".

Nell'ipotesi invece di reati che sono perseguibili a querela di parte (art. 336 codice di procedura penale) non vi è obbligo di denuncia. In tali casi si suggerisce, comunque, opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle vittime di reati e delle rispettive famiglie sulla possibilità e opportunità di presentare querela.

L'elenco sotto riportato consente di distinguere alcuni fra i reati perseguibili d'ufficio dai reati per la cui procedibilità è richiesta la querela di parte.

C) Fattispecie di reato perseguibili d ufficio:

- a) Art. 571: abuso dei mezzi di correzione;
- b) Art. 572 codice penale : maltrattamenti in famiglia;
- c) Art. 600- ter codice penale : pornografia minorile;
- d) Art. 609 bis) codice penale: violenza sessuale;
- e) Art. 609 quarter codice penale:atti sessuali con minorenni ;

si procede d'ufficio se il fatto è compiuto ai danni di un minore di anni 14, o se il fatto è compiuto da adulto cui il minore è affidato per ragioni di istruzione, vigilanza (es. docenti, educatori);

- f) Art.609 quinquies codice penale: corruzione di minorenni

Gli atti sessuali sono commessi in presenza di minore di anni 14 al fine di farli assistere;

- g) Art. 612 codice penale : minaccia;

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

- h) Art. 582 codice penale: lesione personale;

Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 20 giorni.

- i) Art. 583 del codice penale:circostanze aggravanti lesione personale;

Lesione fisica e psichica grave o gravissima.

- l) Art. 610 codice penale: violenza privata;

- m) Art. 629 codice penale: estorsione

- n) Art. 612 -bis codice penale: stalking (atti persecutori);

- o) Art.575 codice penale:Omicidio

D) Fattispecie di reato perseguibili a querela di parte:

- a) Art.594 codice penale: ingiuria; querela da proporre entro 90 giorni;

- b) Art.612 codice penale:minaccia;

- c) Art.581 codice penale: percosse;

- d)Art.582 codice penale: lesione personale;querela da proporre entro 90 giorni se la malattia ha una durata inferiore di 20 giorni;

- e) Art.660 codice penale: Molestia o disturbo alle persone;

- f) Art.609 bis codice penale: violenza sessuale:querela da proporre entro 180 giorni e non potrà più essere ritirata.

- g) Art. 612 bis codice penale:stalking(atti persecutori); querela da proporre entro 180 giorni.

Innumerevoli sono le iniziative che tutte le Istituzioni scolastiche e formative possono attuare per "educare" gli studenti alla "cultura della legalità," alla convivenza civile e sociale ed al rispetto delle leggi e arginare così le forme di bullismo o, nell'ipotesi più gravi, la commissione di reati nell'ambiente scolastico. I temi trattati sono stati i più vari, il rispetto delle leggi, il bullismo, i reati commessi dagli studenti, le misure preventive per la salvaguardia dell'ambiente scolastico, i cosiddetti "cyber-reati" fino all'uso corretto dei social network, con l'intento di sensibilizzare gli studenti sulle diverse tematiche della convivenza civile e prevenire così la commissione di reati in ambito scolastico.

Si segnalano a tal proposito specifiche iniziative promosse da molti Istituti scolastici che hanno condotto all'organizzazione di incontri tra studenti, docenti e dirigenti e le Forze dell'Ordine (rappresentanze della Questura, Arma dei Carabinieri ecc). Tali incontri si sono dimostrati in molte occasioni efficaci ed apprezzati dagli studenti.

A tal proposito le Istituzioni in indirizzo sono invitate a comunicare allo scrivente Servizio (all'email del dott. F. Cofone francesco.cofone@provincia.tn.it) l'eventuale interesse per simili iniziative; il suddetto Servizio si farà carico di procurare il "supporto istituzionale" che si rendesse necessario per attuare tali momenti di incontro tra le Forze dell'Ordine e le Istituzioni formative in indirizzo.

Nel pregare di dare la massima diffusione alla presente nota, se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale di Vivoscuola.

Lo scrivente Servizio rimane a disposizione per ogni richiesta di chiarimenti a cui verrà dato riscontro anche tramite il supporto dell'Avvocatura provinciale.

Distinti saluti.



Il Dirigente
dott. Roberto Ceccato -

Allegati n. 4: documentazione c.s.